

COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

Provincia di Avellino

Nota integrativa al bilancio di  
previsione

2020-2022

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126

# NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

## **Premessa al sistema contabile armonizzato**

La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.11 del principio contabile concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2020-2022.

Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi. In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impianto del bilancio annuale e pluriennale.

La proposta di bilancio viene infatti redatta in base alle nuove disposizioni contabili, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati al D. Lgs.118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli aspetti programmatori che gestionali.

Le più importanti sono:

- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della relazione previsionale e programmatica;

Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;

Previsione delle entrate e delle spese in termini di competenza e di cassa per il primo esercizio di riferimento;

- Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- Nuovi principi contabili, in primis quello della competenza potenziata (imputazione delle entrate e delle spese nel momento in cui sono esigibili), i quali comportano la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), secondo regole precise;

- L'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

La struttura del bilancio sperimentale è visibilmente più sintetica rispetto allo schema previgente. La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Tra i principali prospetti si segnalano: le entrate per titoli, tipologie e categorie; le spese per missioni, programmi e macroaggregati; l'elenco delle previsioni secondo la struttura del livello IV del piano dei conti finanziario.

Si precisa, tuttavia, che tali livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (macroaggregati) o dei responsabili di servizio (articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario).

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è infatti rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Come abbiamo accennato sopra nel nuovo schema di bilancio è previsto:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): non è più possibile "accertare per cassa". La prassi di prudenza che consisteva nel considerare accertate alcune tipologie di entrata, solo quando si manifestava il materiale introito non sarà più praticabile. Occorre dunque, al fine di dare completa manifestazione dei crediti vantati dall'amministrazione, procedere al pieno accertamento delle entrate, ogni qual volta se ne manifestino i requisiti. E' evidente che così facendo risulteranno accertate anche entrate di "dubbia e/o difficile esazione", quindi la nuova contabilità obbliga ad effettuare degli accantonamenti all'apposito "fondo crediti di dubbia esigibilità". Successivamente si riprenderà la trattazione del fondo e si evidenzieranno le modalità con cui è stato determinato nel bilancio 2020/2022 l'ammontare dell'accantonamento effettuato al fondo crediti di dubbia esigibilità;

- fondo pluriennale vincolato (FPV). Per una corretta lettura dei dati di bilancio è opportuno riportare alcune informazioni in merito a tale fondo, elemento che più di ogni altro rende evidente le profonde innovazioni derivanti dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.

Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti,

ad esempio – ma non esclusivamente - per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

- Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonché all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti che di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo pluriennale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Le principali finalità che si propone la nuova contabilità sono:

- conoscere i debiti effettivi della PA;
- evitare l'accertamento di entrate future;
- evitare l'assunzione di impegni di cui non si conosce la scadenza;
- rafforzare la programmazione di bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo l'effettivo fabbisogno;
- avvicinare la competenza finanziaria alla competenza economica.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

## Nota integrativa al bilancio di previsione 2020/2022

### **CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Tutte le previsioni di entrata e di uscita contenute negli schemi di bilancio 2020-2022 sono state formulate, nel rispetto della vigente normativa.

### **ENTRATE CORRENTI**

#### **NUOVA IMU**

La Legge di Bilancio ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI) sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI. L'obiettivo è quello di semplificare l'insieme delle tasse sulla casa, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche.

#### **Recupero evasione tributaria ICI/IMU**

La previsione di entrata tiene conto del gettito d'imposta accertato negli esercizi precedenti a seguito della emissione di avvisi di accertamento notificati e non impugnati, secondo quanto previsto dai nuovi principi contabili.

Nella parte uscita del bilancio è stato pertanto effettuato un adeguato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

#### **Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni**

Gli stanziamenti di bilancio tengono conto del gettito mediamente accertato negli anni precedenti.

#### **Addizionale Comunale Irpef**

Le previsioni di entrata sono state effettuate applicando le disposizioni del MEF, per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza.

*Previsione 2019 - 26.000,00*

*Previsione 2020 – 25.000,00*

#### **Fondo di solidarietà comunale**

La previsione è stata effettuata sulla base dell'attribuzione ministeriale, già visualizzabile sul sito [www.finanzalocale.it](http://www.finanzalocale.it) anno 2020, con le modifiche dell'ultimo DPCM

*Previsione di competenza 2020 – 609.325,55.*

**TARI –**

Anche per la TARI ci sono importanti novità sulle modalità di calcolo, per questo motivo la scadenza per l'approvazione del Piano Finanziario è stata prorogata.

Pertanto, le previsioni di entrata, sulla base del nuovo piano tari, tengono conto del fabbisogno tributario necessario all'integrale copertura dei costi dell'anno precedente, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 244.866,30.

## **ENTRATE EXTRA-TRIBUATRIE**

### **Entrate da vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Le previsioni di entrata dei servizi prestati dall'Ente tengono conto delle vigenti tariffe, invariate rispetto all'esercizio 2019. Anche queste entrate sono state previste in bilancio sulla base del gettito accertato al lordo delle probabili mancate riscossioni per far fronte alle quali è stato previsto nella parte uscita del bilancio il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

### **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Si tratta dei proventi da sanzioni amministrative e da sanzioni, accertati sulla base dei verbali notificati scaduti ed esigibili, nonché delle somme iscritte a ruolo coattivo, a seguito del mancato pagamento. Anche queste entrate sono state adeguatamente svalutate.

### **Rimborsi e altre entrate correnti**

Rimborsi in entrata per illuminazione votiva.

### **Entrate in conto capitale**

Risultano iscritte previsioni di entrata derivanti da **alienazioni patrimoniali che** prudenzialmente saranno iscritte prima dell'avvio delle procedure di vendita, secondo i valori riportati nel piano delle alienazioni.



Le previsioni da **contributi agli investimenti**, prevalentemente di fonte regionale, tengono conto del valore delle opere da realizzare sulla base della programmazione regionale in merito ai trasferimenti agli enti locali.

Le previsioni di entrata dei **proventi da concessione ad edificare** tengono conto delle previste autorizzazioni da rilasciare, all'atto dell'approvazione del bilancio non risultano rateizzazioni in corso per concessioni già rilasciate.

## **USCITE CORRENTI**

### **Redditi da lavoro dipendente**

Tale tipologia di spesa tiene conto dei posti ricoperti nella dotazione organica dell'Ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

Gli schemi di bilancio contemplano risorse destinate al Fondo Risorse Decentrate stabili e variabili in linea con quelle destinate alla medesima finalità nell'anno 2019.

### **Imposte e tasse a carico dell'Ente**

Per l'IRAP su lavoro dipendente valgono le stesse considerazioni fatte per le spese di personale. L'ente ha optato per il regime istituzionale, determinando la base imponibile Irap in base al cosiddetto "metodo retributivo".

### **Acquisto di beni e servizi**

Le previsioni di spesa sono state formulate sulla base dei servizi attualmente in essere, in un'ottica di continuità rispetto al passato del livello quali-quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza.

### **Trasferimenti correnti**

Le previsioni di spesa tengono conto dell'intervento previsto dall'Amministrazione a sostegno delle attività del terzo settore e in generale di tutti coloro che operano nell'ambito di progetti d'interesse per l'Ente in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.

In questa tipologia di spesa sono compresi i trasferimenti al Consorzio servizi sociali alta Irpinia per le funzioni trasferite.

### **Interessi passivi**

Gli interessi passivi sono stati quantificati sulla base dei prestiti in ammortamento; non è prevista la contrazione di nuovi prestiti.

### **Fondo di riserva**

L'accantonamento al fondo di riserva è disciplinato dall'art. 166 del D. Lgs. 267/2000: nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva *non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio, da utilizzarsi con deliberazioni dell'organo esecutivo nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

Negli schemi di bilancio di previsione 2020-2022 lo stanziamento del fondo di riserva corrisponde allo 0,45 per cento delle spese correnti previste ed è pari ad Euro 7'000,00.

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa *non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo*. Negli schemi di bilancio di previsione 2020-2022 lo stanziamento del fondo di riserva di cassa corrisponde allo 0,20 per cento delle spese finali previste ed è pari ad Euro 52'012,07.

### **Spese di investimento**

Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici.

L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Per il finanziamento delle spese di investimento non è previsto alcun ricorso all'indebitamento. Complessivamente gli investimenti devono trovare copertura tramite finanziamenti regionali e comunitari, fatta eccezione per le manutenzioni straordinarie alle quali si provvede con l'introito degli oneri di urbanizzazione.

### **Altre spese correnti:**

Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti comprendono:

- le spese per premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere;
- gli stanziamenti relativi al FCDE ammontante di cui si rinvia allo specifico paragrafo della presente nota integrativa.
- gli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva.
- gli stanziamenti di cassa relativi al fondo di riserva di cassa.

### **Spese per partite di giro:**

Le partite di giro dallo scorso esercizio finanziario hanno evidenziato un notevole incremento dovuto alle seguenti disposizioni normative:

- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotte dall'art.1, comma 629, lett.b della L.23.12.2014 n.190, che prevedono il versamento direttamente all'Erario dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.
- la nuova contabilizzazione dell'utilizzo di somme vincolate ai sensi del 195 TUEL.

### **GLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni

tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.  
Il prospetto allegato allo schema di bilancio di previsione 2020-2022, evidenzia il rispetto dei suddetti equilibri di bilancio.

### **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

Una delle principali novità del nuovo ordinamento contabile introdotto dal decreto legislativo n.118/2011 è quella relativa all'obbligatorietà di prevedere un accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Detta posta è un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. L'ammontare del suddetto accantonamento è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Le legge prevede un graduale accantonamento al Fondo in sede di bilancio di previsione.

Nel 2020 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 95 per cento e nel 2021 e 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per il 100 per cento.

In sede di rendiconto l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei vigenti principi contabili, sono accertate per cassa.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario in primo luogo individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

A tale riguardo si evidenzia con non è stato calcolato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per le seguenti entrate:

- *Addizionale Irpef*, poiché nel corso degli anni, sebbene l'accertamento non fosse avvenuto per cassa, le previsioni di entrata si sono sempre completamente realizzate nell'anno successivo a quello di riferimento, non generando pertanto perdite effettive sul bilancio;

- *Proventi dei servizi* per i quali l'accertamento corrisponde all'incasso effettivo poiché l'erogazione del servizio pone il pagamento anticipato: *diritti di segreteria, proventi da celebrazione matrimoni, servizi cimiteriali, diritti rilascio carte di identità, altri diritti*.

Per ciascuna tipologia di entrata per la quale l'Ente ha ritenuto opportuno effettuare l'accantonamento, lo stesso è stato effettuato sulla base della media semplice del seguente rapporto, relativamente agli accertamenti/riscossioni dell'ultimo

quinquennio precedente (2014-2018): incassi di competenza es. X + incassi esercizio X in c/residui/ Accertamenti esercizio X

### **ELENCO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 E RELATIVO UTILIZZO.**

Le risultanze finali non hanno evidenziato alcun disavanzo di amministrazione.

### **ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON RICORSO AL DEBITO E CON RISORSE DISPONIBILI:**

#### **Indebitamento**

Negli schemi di bilancio è analizzata la capacità di indebitamento dell'Ente.

Da quanto sopra emerge che l'Ente, non avendo fatto ricorso da anni ad accensione di nuovi prestiti ha un'elevata capacità di indebitamento che tuttavia deve essere analizzata compatibilmente alle disponibilità di bilancio ed all'obbligo del pareggio di bilancio circa la sostenibilità finanziaria di nuova spesa corrente indotta dall'assunzione di nuovi mutui.

Negli schemi di bilancio non è previsto il ricorso ad alcuna forma di indebitamento.

#### **INVESTIMENTI PER OPERE PUBBLICHE**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 20/12/2019 è stato adottato lo schema del Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, nonché l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2020.

Per un maggior dettaglio e per altre informazioni si rimanda al DUP triennio 2020/2022.

Guardia Lombardi, lì 02/09/2020.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Rosapina Trunfio